

Informazioni essenziali
ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e
dell'art. 130 del Reg. CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (Reg. Emittenti)
in merito a patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.p.A.

Premessa.

Coop Liguria s.c.c., con sede legale in Savona, Corso Ricci 211r ("**Coop Liguria**"), Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., con sede legale in Savona, Corso Ricci 211r ("**Talea**"), Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, con sede legale in Savona, Corso Italia 5/9 ("**Fondazione CR Savona**") e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, con sede legale in Carrara, Via Roma 2 ("**Fondazione CR Carrara**") (congiuntamente i "**Partecipanti**") hanno sottoscritto, in data 7.7.2015, un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera b) del TUF (il "**Patto Parasociale**").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

Il capitale sociale di Banca Carige è pari ad Euro 2.791.421.761,37, suddiviso in complessive n. 830.181.175 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

2. Soggetti aderenti Patto Parasociale - Partecipanti.

I Soggetti aderenti al Patto Parasociale - Partecipanti sono:

- **Coop Liguria s.c.c.**, società di diritto italiano, costituita in Italia, con sede legale in Savona (SV), C.so A. Ricci 211R e sede amministrativa in Arenzano (GE), Via Val Lerone 30, C.F. 00103220091;

- **Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A.**, società di diritto italiano, costituita in Italia, con sede legale in Savona (SV), C.so A. Ricci 211R e sede amministrativa in Arenzano (GE), Via Val Lerone 30, C.F. 02535130963;

- **Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona**, ente di diritto italiano, costituito in Italia, con sede legale in Savona, Corso Italia 5/9, C.F. 92028600093;

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara**, ente di diritto italiano, costituito in Italia, con sede legale in Carrara, Via Roma 2, C.F. 00065780454.

3. Azioni oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 34.578.539 azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A., pari al 4,17% del capitale sociale ordinario.

4. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Banca dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni").

Azionista	n. Azioni	% sul capitale sociale ordinario	% sul totale delle azioni sindacate
Coop Liguria s.c.c.	3.281.800	0,40%	9,49%
Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.	11.016.912	1,33%	31,86%
Fondazione C.R. Savona	10.542.979	1,27%	30,49%

Fondazione C.R. Carrara	9.736.848	1,17%	28,16%
Totale partecipanti	34.578.539	4,17%	100,00

5. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

Nessuno tra i Partecipanti è titolare di azioni della Società non apportate al Patto Parasociale.

6. Soggetti che esercitano il controllo su taluno dei Partecipanti al Patto Parasociale.

Esclusivamente il Partecipante di seguito indicato ha soggetti che esercitano il controllo sullo stesso:

- Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. è soggetta al controllo di Coop Liguria s.c.c..

Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Coop Liguria.

Non vi sono soggetti che esercitino il controllo su Coop Liguria, Fondazione Agostino Maria De Mari - Fondazione Cassa di Risparmio di Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

7. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell'art. 93 TUF.

8. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

8.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca; (ii) indicare, nella lista relativa al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, un numero di candidati compreso tra 2 (due) e 4 (quattro), in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto della Banca designati di comune accordo tra i Partecipanti, fermo restando che, nell'ordine, i candidati saranno così designati: uno da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Fondazione CR Savona e uno da Fondazione CR Carrara e l'eventuale quarto candidato di comune accordo tra i Partecipanti. In ogni caso, per ritenere definitivamente formata la lista, dovrà comunque sussistere l'accordo dei Partecipanti in merito ai nominativi designati come sopra, da esprimere a maggioranza semplice delle azioni vincolate al Patto; (iii) indicare, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto della Banca, su cui dovrà esservi il comune accordo dei Partecipanti; in sede di prima applicazione del presente patto il nominativo indicato come Sindaco effettivo dovrà essere designato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, fermo restando l'accordo dei Partecipanti, da esprimere a maggioranza semplice delle azioni vincolate al Patto; (iv) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

8.2 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione, secondo specifica procedura stabilita nel Patto Parasociale, per l'intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell'ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

8.3 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi, che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore - privo di poteri decisionali - è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

9. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo PEC a tutti i Partecipanti, al domicilio eletto dagli stessi, con tre mesi di preavviso, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto Parasociale non potrà più essere rinnovato tacitamente decorso il secondo triennio.

10. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 7.7.2015 (PRA 30523/2015).